

Contratto di assicurazione auto

RuotaLibera Moto

Polizza

Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa modello 60RLM ed. 07/2017 comprensiva di glossario
 - b) Condizioni di Assicurazione RuotaLibera Moto modello 290/CM ed.07/2017
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

È possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito *internet* dell'impresa il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale indicata tra le possibili offerte dall'impresa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925.

Inscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018.

Società del Gruppo ACI.

Tel. 39 06 8475.1 FAX 39 068475223 Sito Internet www.sara.it

Indirizzo e-mail info@sara.it

Indirizzo PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2009

- Patrimonio netto: € **563.015.604**

- Capitale sociale : € **54.675.000**

- Totale delle riserve patrimoniali: € **447.971.297**

- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **2,39** tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto RuotaLibera Moto è stipulato senza tacito rinnovo, pertanto alla scadenza il Contraente, se non intende rinnovarlo, non deve effettuare alcuna operazione né dare alcuna comunicazione a Sara. In ogni caso Sara manterrà operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto le garanzie prestate con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza.

Qualora invece il contraente intenda rinnovare il contratto per una nuova annualità sarà sufficiente il semplice pagamento del premio per manifestare la volontà di rinnovo.(cfr. art. NG.3).

3. Coperture assicurative offerte

Il contratto RuotaLibera Moto è stipulato, per la RCA, con la formula tariffaria Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione (cfr. art. RC.3).

Oltre alla RCA possono essere pattuite coperture per Incendio, Furto e Rapina, Eventi Speciali (Socio-Politici, Vandalici, Grandine ed altri eventi Naturali), Kasko Collisione, altre garanzie complementari, Infortuni del conducente, Tutela Legale.

AVVERTENZA: la garanzia RCA prevede la possibilità di rivalsa nei casi specificamente indicati dall'art. NG. 1 e RC.2, di circolazione stradale avvenuta in violazione di Legge, dall'art. RC.4 nel caso di limitazioni di guida pattuite contrattualmente e dall'art. RC. 10 nel caso di condizioni aggiuntive sottoscritte ove presenti

Per rivalsa si intende la possibilità che Sara chieda la restituzione, in tutto o in parte, degli importi risarciti al terzo danneggiato.

AVVERTENZA: Per i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione l'Impresa corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto. Per massimale si intende l'importo fino a concorrenza del quale l'Impresa presta l'assicurazione.

Ad esempio - con massimale previsto in polizza pari ad euro 7.290.000,00 per sinistro, fermo restando il limite di euro 6.070.000,00 per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e di euro 1.220.000,00 per danni a cose e animali, in caso di danno a persona di €7.000.000,00 l'Impresa risponde fino a concorrenza del massimale per danni a persona presente in polizza € 6.070.000,00.

AVVERTENZA: le garanzie diverse dalla RCA possono prevedere limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, si vedano in particolare gli articoli IF.2, IF.7, KA.2, ES.2, GC.2., TL.11, IC.3, IC.4, IC.6.

AVVERTENZA: alcune garanzie diverse dalla RCA prevedono la presenza di franchigie o scoperti, si vedano in particolare gli articoli IF.8, KA.3, ES.3, IC.7.

Si intendono per:

- franchigia, l'importo in valore (indicato in €) che non viene risarcito;

- scoperto, l'importo in percentuale (espresso in %) che non viene risarcito. Lo scoperto può prevedere un minimo in valore.

Ad esempio, nel caso di danno risarcibile ai sensi della polizza quantificato in € 1.000,00, si avrà:

- nel caso di franchigia di € 250,00 un risarcimento di € 750,00 (1.000 meno 250);

- nel caso di scoperto del 10% un risarcimento di € 900,00 (1.000 meno 100);

- nel caso di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00 un risarcimento di € 800,00 (1.000 meno 200).

Le garanzie aggiuntive si intendono operanti solo se richiamate nel frontespizio di polizza.

3.1. Estensioni della copertura

Estensioni della copertura possono essere pattuite contrattualmente, a richiesta del Contraente, nei casi previsti dall'art. RC.10.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del motoveicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi dalle garanzie, limitatamente ai danni alle cose, i soggetti elencati nell'art. RC.11.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la nullità del contratto o comunque la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. Si veda l'articolo NG.1.

6. Premi

Il premio assicurativo deve essere versato anticipatamente e, di regola, con cadenza annuale. Per i solo motocicli, con prontuario diverso da standard, è consentito il frazionamento in due rate semestrali anticipate con oneri aggiuntivi pari al 3% del premio stesso.

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a SARA assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della SARA assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della SARA assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante fermi i limiti previsti dalla normativa vigente.
- d) pagamenti elettronici tramite POS.

Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Sara all'Agente.

AVVERTENZA: nel caso di cessazione del rischio (per esempio in caso di demolizione del motoveicolo, o di suo furto totale senza ritrovamento) il Contraente ha diritto alla restituzione della parte di premio RCA pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Si vedano gli articoli RC.5 ed RC.9.

AVVERTENZE: rivolgendosi all'Agenzia di competenza è possibile ottenere informazioni su eventuali sconti da applicare al premio nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Impresa. L'Impresa o l'intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

7. Informativa in corso di contratto

Sara trasmetterà al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti e renderà disponibile l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purché sia concluso il periodo di osservazione. L'attestato del rischio sarà reso disponibile nell'area web riservata al contraente sul sito internet www.sara.it (per accedere è possibile registrarsi mediante codice cliente e numero di polizza oppure utilizzare le credenziali in proprio possesso). Il contraente potrà richiedere al proprio Agente la stampa di una copia dell'attestato o l'invio tramite e-mail.

Le imprese assicurative hanno inoltre un obbligo di comunicare tempestivamente al contraente, senza oneri per quest'ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

SARA, ai sensi del 1° e del 2° comma dell'art. 12 del Regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015, si impegna a trasmettere al Contraente, per il primo anno dall'entrata in vigore del citato Regolamento (ossia fino al mese di giugno 2016 compreso), almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta contenente le modifiche normative concernenti l'attestazione sullo stato di rischio e le modalità di consegna telematica dello stesso.

8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito

Come previsto dalla normativa vigente (Reg. Ivass n. 9/2015 e art. 134 del decreto legislativo n. 209/2005), all'atto della prima stipulazione di un contratto RCA SARA acquisisce l'attestazione sullo stato del rischio direttamente per via telematica attraverso l'accesso ad una apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'Ivass. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione dello stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, SARA acquisisce telematicamente l'ultimo attestato utile e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta ricostruzione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e SARA non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati.

In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c. per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica l'impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. In tutti i casi sopra descritti SARA, assunto il contratto, verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione dei contratti.

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto SARA mette a disposizione l'attestato del rischio, purché il periodo di osservazione si sia concluso, nell'area web riservata al contraente sul sito internet www.sara.it (per accedere è possibile registrarsi mediante codice cliente e numero di polizza o utilizzare le credenziali in proprio possesso). Il contraente potrà richiedere al proprio Agente la stampa di una copia dell'attestato o l'invio tramite e-mail.

Tutti gli altri aventi diritto diversi dal contraente (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria) potranno prendere visione dell'attestato di rischio mediante le stesse modalità previste per il contraente.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale CU riportata sull'attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto delle diverse compagnie. Il premio RCA del contratto dipende dalla classe di merito aziendale, e non dalla CU.

Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito Bonus Malus, anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, si veda l'art. RC.3.

9. Recesso

Poiché il contratto RuotaLibera Moto non ha tacito rinnovo, il Contraente non deve svolgere alcuna attività se intende recedere alla scadenza annuale.

Sara provvede comunque, ad ogni scadenza annuale, ad informare il Contraente circa il premio proposto per il rinnovo. Il Contraente può accettare o meno la proposta (anche tacitamente, col semplice pagamento del premio). In ogni caso Sara manterrà operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello al pagamento delle rate di premio, si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del 2° comma dell'art. 2952 del codice civile, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge 27 ottobre 2008, n. 166.

Ai sensi dell'art. 2947 del codice civile, il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danno subito in un sinistro stradale è di due anni, salvo il più ampio termine previsto nell'ipotesi di reato.

11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

12. Regime fiscale

- Al premio si applicano le imposte di assicurazione, nella misura stabilita dalla Legge

Sul premio della garanzia Responsabilità Civile Auto è inoltre applicato un Contributo sostitutivo delle azioni di rivalsa del Servizio Sanitario Nazionale, nella misura stabilita dalla legge. Tale contributo è evidenziato in polizza.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Procedura per il risarcimento del danno

Il Codice delle assicurazioni private (D.Lgs 7/9/2005 n. 209) prevede, per il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, diverse e distinte procedure secondo la tipologia di sinistro, secondo la natura del bene e/o della persona danneggiata e secondo la sussistenza di particolari condizioni. Dalla home page del sito Internet www.sara.it, è possibile individuare gli indirizzi ed i recapiti dei centri di liquidazione danni (CLD) territorialmente competenti per la gestione e

liquidazione dei sinistri. Le procedure liquidative che seguono prevedono per la formulazione di un'offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di diniego per i danni alle cose, in presenza di modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti, il termine di 30 giorni e di 60 giorni in assenza di modulo di constatazione amichevole sottoscritto dalle parti. Le stesse procedure liquidative, sempre per la formulazione di un'offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di diniego, prevedono un termine di 90 giorni per i danni alle persone. I termini decorrono dal ricevimento della richiesta di risarcimento dei danni e subiscono le sospensioni o le interruzioni previste in ordine alla completezza della richiesta di risarcimento e all'espletamento delle attività necessarie per la valutazione dei danni.

Le principali procedure liquidative sono:

Procedura di risarcimento diretto

E' prevista e disciplinata dagli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private nonché dal Regolamento contenuto nel DPR 18/7/2006 n. 254; sul piano operativo, le imprese assicuratrici, che, come Sara, vi aderiscono, attuano la CARD – Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, adottata dall'ANIA in attuazione dell'art. 13 dello stesso DPR n. 254/06. La procedura si applica in caso di sinistro verificatosi in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino con collisione diretta tra non più di due veicoli a motore, o tra parti strutturali degli stessi. Ulteriori condizioni per l'applicabilità della procedura sono: 1) insussistenza di terzi veicoli coinvolti; 2) immatricolazione di entrambi i veicoli in Italia o nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino; 3) che entrambi i veicoli siano regolarmente assicurati, alla data del sinistro, presso imprese autorizzate ad esercitare in Italia l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli. Sono esclusi i ciclomotori ed i quadricicli leggeri con targa a cinque caratteri alfanumerici e le macchine agricole. Nella procedura di risarcimento diretto, che trova applicazione anche in assenza di modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti, ciascuna impresa gestisce per conto dell'altra le partite di danno relative al veicolo assicurato provvedendo a liquidare, sussistendone le condizioni e nella misura in cui non vi sia responsabilità del conducente dello stesso veicolo assicurato, i danni subiti dal veicolo, le lesioni subite dal conducente, se contenute nel 9% di danno biologico permanente, e i danni alle cose trasportate di proprietà del conducente o dell'assicurato. La procedura trova applicazione anche se nel sinistro subiscano lesioni terzi trasportati e/o, limitatamente al risarcimento dei danni al veicolo ed alle cose trasportate di proprietà del conducente o dell'assicurato, subiscano lesioni superiori al 9% di danno biologico permanente il conducente o entrambi i conducenti ovvero uno o entrambi decedano.

Procedura di risarcimento per i trasportati

E' prevista dall'art 141 del Codice delle assicurazioni. Per tale procedura i danni alla persona subiti dai trasportati, fino a concorrenza del massimale minimo di legge, vengono risarciti dall'assicuratore del veicolo vettore prescindendo dalla responsabilità; vi è poi un regolamento interno tra le due imprese per i loro rapporti economici. Fermo restando il diritto al risarcimento del trasportato danneggiato, che potrà rivolgersi nei confronti dell'assicuratore del vettore o dell'altro veicolo responsabile, la procedura non si applica nel caso in cui il veicolo responsabile non sia identificato o non sia assicurato nonché nel caso di collisione del veicolo vettore con ostacolo fisso o ribaltamento dello stesso senza coinvolgimento di altri veicoli. La procedura si applica invece nel caso in cui il veicolo responsabile sia immatricolato all'Estero e/o sia assicurato con impresa straniera non autorizzata ad esercitare il ramo in Italia.

Procedura ordinaria

E' prevista e disciplinata dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni e si applica ai sinistri o alle poste di danno che non rientrano nelle precedenti due procedure come, ad esempio, nel caso di sinistro che coinvolga più di due veicoli, o sinistro tra due veicoli ma senza collisione materiale tra gli stessi o nel caso di investimento di un pedone.

AVVERTENZA: l'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro, provvedere alla denuncia.

14. Incidenti stradali con controparti estere o con veicoli non identificati o non assicurati o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa

Gli articoli 125 e 126 nonché dal 151 al 155 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) disciplinano la procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia e all'estero da veicoli immatricolati all'estero

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o assicurato presso impresa posta in liquidazione coatta amministrativa o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

15. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro RCA

E' data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive previste dalla forma tariffaria Bonus Malus, rimborsando quanto pagato nell'ultimo periodo di osservazione per uno o più sinistri cagionati:

- a Consap per sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto;
- alla Compagnia che ha pagato i sinistri per le altre tipologie di sinistro.

Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdetto.

16. Accesso agli atti dell'impresa

Ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), i contraenti e i danneggiati, limitatamente ai sinistri di responsabilità civile auto, possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. La previsione normativa è integrata dal Regolamento contenuto nel decreto del ministero per lo sviluppo economico 29 ottobre 2008, n.191 che stabilisce le modalità dell'accesso, gli obblighi dell'assicuratore ed individua gli atti ed i documenti oggetto del diritto di accesso. Lo stesso decreto ministeriale precisa che, nel caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, il diritto di accesso deve essere soddisfatto dall'impresa gestoria alla quale l'impresa debitrice deve inoltrare la richiesta che le sia eventualmente pervenuta. Sempre il decreto ministeriale precisa che l'accoglimento della richiesta di accesso agli atti, ovvero il rifiuto motivato totale o parziale, devono essere comunicati entro 15 giorni (20 giorni se la richiesta è stata indirizzata ad un ufficio dell'impresa diverso dalla sede legale o dal centro liquidativo che ha in gestione il sinistro o dall'agenzia dove è stato stipulato il contratto) e che il richiedente ha un termine non inferiore a 15 giorni per prendere visione degli atti. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso agli atti, l'impresa comunica al richiedente l'eventuale incompletezza o irregolarità della richiesta stessa indicando gli elementi non corretti o mancanti; in tale caso i termini sono sospesi e ricominciano a decorrere dal pervenimento della richiesta corretta. Infine, il decreto ministeriale fissa in 60 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta di accesso agli atti, il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento.

17. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it.

L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservicesretail/finnet/index_en.htm
 Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie con le modalità di seguito indicate:

- **Conciliazione paritetica:** Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri r.c.auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro. Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno all'impresa e non abbia ricevuto risposta, oppure abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l'offerta di risarcimento dell'impresa. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell'ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell'impresa). La procedura non comporta costi per il consumatore fatta salva l'eventuale iscrizione all'Associazione a cui conferisce il proprio mandato. Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione paritetica e sulle modalità per accedervi possono essere trovate sul sito della Sara (www.sara.it), sui i siti delle Associazioni dei consumatori aderenti all'accordo e sul sito dell'ANIA (www.ania.it).
- **negoziazione assistita:** la negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio
- **mediazione:** è un istituto introdotto con il D.Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito .

18. Glossario

Nel testo di polizza si intendono per:


- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione
- **Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione
- **Contraente:** la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione e sottoscrive il contratto
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Proprietario:** l'intestatario al P.R.A. del motoveicolo assicurato. Al proprietario è equiparato il coniuge in comunione dei beni.
- **SARA:** SARA assicurazioni spa
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente a SARA
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- **Indennizzo:** la somma di denaro corrisposta al danneggiato a titolo di ristoro patrimoniale totale o parziale. ossia la somma di denaro dovuta dalla Società all'Assicurato o ai beneficiari in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.
- **Risarcimento:** la riparazione, in denaro o in forma specifica, del pregiudizio subito dal danneggiato a seguito di atto illecito colposo
- **Legge:** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, e la relativa disciplina regolamentare
- **RCA:** la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in caso di risarcimento al terzo danneggiato, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA, oppure che in caso di indennizzo all'Assicurato, rimane a carico dell'Assicurato stesso
- **Incendio:** la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi
- **Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità
- **Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione
- **Furto:** è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, occorso al Motoveicolo (come di seguito definito) eseguito con le modalità (consumato, tentato, parziale, incluso il ritrovamento a seguito di furto) risultanti dalla relativa denuncia presentata alle competenti Autorità
- **Rapina:** la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene
- **Atto vandalico:** atto doloso fine a sé stesso che causa il danneggiamento del motoveicolo assicurato, effettuato con qualunque mezzo che non sia un altro motoveicolo
- **Valore commerciale:** il valore del motoveicolo corrispondente a quello risultante dalla rivista DueRuote/Quattroruote (Infobike/Infocar) (in mancanza "Eurotax")
- **Valore a nuovo:** valore di listino del motoveicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori non amovibili montati dall'origine, purché indicati sulla fattura o ricevuta d'acquisto, nonché dell'IVA (salvo che l'Assicurato abbia la possibilità di detrazione a norma di legge)
- **Valore intero:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale del motoveicolo
- **Primo rischio assoluto:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale del motoveicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
- **Danno totale:** la perdita totale del motoveicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro
- **Danno parziale:** il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro
- **Scoperto:** l'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato
- **Caso assicurativo:** il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione
- **Tutela Legale:** l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt. 163 e 164, 173 e 174
- **Unico caso assicurativo:** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati
- **Motoveicolo:** il mezzo assicurato, identificato sulla scheda di polizza (mod. 290/S) dal numero di targa
- **Motociclo:** il mezzo ad uso privato così come definito dall'art. 53 del codice della Strada, immatricolato in Italia ed il cui numero di targa è riportato nella scheda di Polizza (mod. 290/S)
- **Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente, una degenza in istituto di cura
- **Invalidità permanente:** la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro produttivo di reddito, indipendentemente dalla professione svolta
- **Ricovero:** la degenza, comportante pernottamento in istituto di cura - pubblico o privato - regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno
- **Gessatura:** apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti, non rimovibile dall'assicurato senza intervento medico
- **Intervento chirurgico:** intervento terapeutico o diagnostico realizzato tramite cruentazione dei tessuti, mediante l'uso di strumenti chirurgici nonché diatermocoagulazione, tecnica chirurgica con laser o crioterapia.
- **Assistenza:** l'aiuto tempestivo, fornito mediante l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito definito Sinistro.

- Centro Convenzionato: la carrozzeria o l'officina meccanica appartenente alla rete che ha sottoscritto specifica convenzione con SARA e/o con la sua Struttura Organizzativa.
- Guasto: qualsiasi danno improvviso e imprevisto al Motoveicolo, anche di natura non determinata, che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la Circolazione stradale. Sono considerati Guasto: la foratura di due o più pneumatici, l'esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del Motoveicolo, il blocco della serratura. Non sono considerati Guasto: gli immobilizzi del Motoveicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento
- Incidente: qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro motoveicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al Motoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno, ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato
- Ore di manodopera: il tempo necessario per la riparazione del Veicolo a seguito di Guasto, Incidente o Crash, tentato furto o ritrovamento dopo furto (certificato dal Centro Convenzionato o dall'officina/carrozzeria autorizzata dalla casa costruttrice del Veicolo designate ad effettuare la riparazione) in conformità a quanto risultante dai tempi della casa costruttrice del Veicolo, ove disponibili. Sono esclusi i tempi di attesa derivanti da mancata disponibilità delle parti di ricambio.
- Istituto di cura: struttura sanitaria a gestione pubblica o privata, regolarmente autorizzata all'erogazione delle prestazioni sanitarie ed al Ricovero dei malati. Non sono considerati istituti di cura: gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e di lungodegenza, gli Istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici, dietetici, fisioterapici, riabilitativi ed anti-stress, le case di riposo e quelle per la cura dei malati cronici
- Portatori di Handicap: tutti i soggetti il cui accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida sia stato demandato alle commissioni mediche locali di cui all'art. 119 C.d.S
- Residenza: luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione), purché situato in Italia. Ai fini della sola garanzia Assistenza per i residenti all'estero i servizi di Assistenza vengono prestati con riferimento al domicilio indicato in Polizza
- Viaggio: qualunque trasferimento dell'Assicurato effettuato per mezzo del Motoveicolo assicurato ad oltre 50 Km dal luogo di residenza
- Classe di merito di conversione universale (CU): è la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale.
- Attestazione dello Stato del rischio: documento che l'Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente e agli altri aventi diritto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 9/2015, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio Assicurato.
- Carta Verde: documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione dell'autovettura assicurata in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dello Spazio Economico Europeo, in quanto il contratto R. C. Auto, già di per sé, ha efficacia sull'intero territorio dello Spazio Economico Europeo.
- Certificato di assicurazione: documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio.
- Massimale: I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà. Nei massimali bipartiti la prima cifra rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per danni alle persone, qualunque sia il numero delle persone decedute o ferite, e la seconda cifra rappresenta il limite per danni a cose o animali.
- Prestazioni di Assistenza: indica complessivamente la gamma di servizi erogati per il tramite della Struttura Organizzativa alle condizioni e secondo i termini declinati nella sezione Assistenza.

Sara Assicurazioni Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale

Il Direttore Generale



Contratto di assicurazione auto

RuotaLibera Moto

Polizza

Condizioni Generali di assicurazione



Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

NORME GENERALI (NG)**NG.1 DETERMINAZIONE DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 290/S) relativi al motivo di emissione del contratto, al motoveicolo, al proprietario, o al locatario in caso di locazione finanziaria, al Contraente ed al conducente qualora indicato.

Tali dati sono dichiarati dal Contraente all'atto della stipula.

Si avverte che per gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, e per l'art. 1898 del Codice Civile la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio conferiscono all'Assicuratore, a seconda dei casi, il diritto di chiedere l'annullamento dell'Assicurazione oppure la riduzione dell'indennizzo o la rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato.

Il valore commerciale del motoveicolo è determinato sulla base del listino della rivista Dueruote/Quattroruote (Infobike/Infocar) All'atto della prima stipula il Contraente ha facoltà richiedere:

- la maggiorazione di tale valore, entro il limite del 20%, per la presenza di accessori stabilmente fissati al motoveicolo, purché il motoveicolo sia immatricolato per la prima volta da non oltre 12 mesi;
- la riduzione di tale valore, presentando fattura o equivalente documentazione di acquisto, entro il limite del 25% o fino al maggiore importo effettivamente pagato come risultante dalla documentazione prodotta, purché il motoveicolo sia immatricolato per la prima volta da non oltre 12 mesi.

Il Contraente può richiedere che il premio e gli eventuali risarcimenti siano commisurati al valore, come sopra calcolato, al netto di IVA qualora sia soggetto che recupera totalmente o parzialmente l'IVA pagata all'atto dell'acquisto del motoveicolo. A tal fine dovrà sottoscrivere in polizza apposita dichiarazione.

Sulla scheda di polizza sono indicati, separatamente, sia il valore del listino Dueruote/Quattroruote (Infobike/Infocar) sia il valore assicurato, sulla base del quale sono calcolati gli eventuali risarcimenti, ricavato sulla base delle dichiarazioni e delle richieste del Contraente.

Ai successivi rinnovi annuali SARA provvederà ad effettuare l'aggiornamento del valore commerciale del motoveicolo (e, nella medesima percentuale, degli eventuali accessori) sulla base di quanto risulta dal listino Dueruote/Quattroruote (Infobike/Infocar), procedendo all'adeguamento del premio delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Speciali, salvo il caso in cui il motoveicolo non risulti più censito dalla rivista stessa. In tale ultimo caso l'Impresa non potrà procedere con l'adeguamento automatico e lo stesso cesserà di essere effettuato. Di conseguenza, al rinnovo annuale l'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere richiesto dal Contraente. In mancanza di tale comunicazione l'Impresa provvederà a calcolare il premio delle garanzie legate al valore del veicolo sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane fermo quanto previsto dall'art. NG.5 "Determinazione dei danni indennizzabili, liquidazione del danno e pagamento".

NG.2 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia SARA cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare a rilasciare tutta la documentazione prevista dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della RCA.

L'art. 1901 del Codice civile prevede che, se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi scaduti.

NG.3 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il contratto non prevede tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza. SARA tuttavia manterrà operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, le garanzie prestate con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza.

Ad ogni scadenza annuale SARA comunica al Contraente le nuove condizioni di premio nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, e propone al Contraente il rinnovo del contratto per un'ulteriore annualità sulla base di dette condizioni e dell'aggiornamento del valore commerciale.

Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.

NG.4 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a SARA (art. 1913 C. C.).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. **In caso di mancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, SARA ha diritto di rifiutare o ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C. C.).**

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Per la RCA la denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 209/05 sul modulo approvato dall'IVASS (**Constatazione amichevole di incidente**, che è opportuno tenere sempre nel motoveicolo), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione immediata a SARA, attraverso e-mail, telegrafo o telefax.

Per le garanzie diverse da RCA la denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia.

La denuncia deve essere presentata all'Agenzia, **mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica.** È opportuno, per accelerare i tempi di liquidazione ed evitare che SARA debba richiedere integrazioni della denuncia e della documentazione, che alla denuncia di sinistro siano allegati i documenti comprovanti il danno e che la stessa contenga l'indicazione dei seguenti elementi:

- data, luogo e ora del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente, comprensive di indirizzo e numero di telefono;
- modalità del sinistro e causa dell'evento nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità del motoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza del motoveicolo (necessarie per portare il motoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

Inoltre, per le garanzie Infortuni, la denuncia deve essere corredata di certificato medico e del referto del pronto soccorso, se presente. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; l'Assicurato o, in caso di Morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.

NG.5 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI, LIQUIDAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO

Per le garanzie diverse da RCA relative a danni al motoveicolo:

- in caso di **danno totale** l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro, ridotto dell'eventuale scoperto e del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Non si tiene conto del deprezzamento del valore commerciale del motoveicolo se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione e se **il valore assicurato risulta non superiore a € 13.000, I.V.A. compresa**;
- in caso di **danno parziale** l'ammontare dell'indennizzo è determinato sulla base del costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del motoveicolo, ridotto dello scoperto e di una percentuale pari a quella di deprezzamento del valore commerciale del motoveicolo stesso dalla data di prima immatricolazione a quella di accadimento del sinistro. Di tale deprezzamento non si tiene conto nel caso di sinistro verificatosi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione. Il valore del motoveicolo viene determinato in base alla quotazione delle riviste "DueRuote" /"Quattroruote" (Infobike/Infocar) , riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata degli eventuali optional, accessori se assicurati. Qualora il motoveicolo non sia quotato su "DueRuote" /"Quattroruote" (Infobike/Infocar) l'ammontare dell'indennizzo è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro. *

L'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente se l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al motoveicolo in occasione della riparazione, i danni da mancato godimento, le spese di ricovero e gli altri eventuali pregiudizi.

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA dei documenti, differenti per ogni evento dannoso, elencati all'interno delle norme che regolano le diverse garanzie.

Il pagamento è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

NG.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo ove espressamente indicato, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, della Serbia, del Liechtenstein e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì, salvo ove espressamente indicata la non validità, per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde **a condizione che sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).**

NG.7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NG.8 RICORSO ALLA MEDIAZIONE

Ogni controversia nascente o comunque collegata al contratto RuotaLibera Moto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente:

1. Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it);
2. ADR Center (www.adrcenter.com)
3. IFOAP (www.mediaconciliaonline.it).

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sopra riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

NG.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

RC.1 RISCHI ASSICURATI

SARA assicurata, in conformità alla Legge e **nei limiti del massimale convenuto**, i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione del motoveicolo descritto nel frontespizio di polizza (mod. 290/S) per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

Sono inoltre sempre incluse nella garanzia, nel limite del massimale ed in via subordinata rispetto all'assicurazione obbligatoria:

- la circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata da SARA;
- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei motoveicoli in aree private;
- le spese sostenute per eliminare i danni causati agli interni del motoveicolo a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, fino alla concorrenza di € 150 e purché il trasporto sia comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o delle Autorità di Pubblica Sicurezza;
- la responsabilità civile del Contraente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul motoveicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna, alle persone trasportate sul motoveicolo ed a coloro che prendono parte alle suddette operazioni;
- la responsabilità civile delle persone trasportate per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione del motoveicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione RCA. Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi della Legge. Sono esclusi i danni al motoveicolo assicurato;
- la responsabilità dell'istruttore, qualora il motoveicolo assicurato sia permanentemente adibito a scuola guida ed in presenza delle prescritte autorizzazioni;
- la responsabilità del Conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del motoveicolo, che sia motoveicolo adibito a noleggio con conducente ed in presenza delle prescritte autorizzazioni, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi e titoli.

RC.2 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. RC.1:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di partecipazione del motoveicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;
- nel caso di motoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di motoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di motoveicolo dato a noleggio con conducente o servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone, se l'attività sia effettuata senza la prescritta licenza o il motoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di motoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazione. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di Legge, con esclusione dei danni ad aeromobili e passeggeri e di quelli da fermo attività;
- nel caso in cui il motoveicolo non sia in regola con le norme sulla revisione;

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, SARA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

RC.3 FORME ASSICURATIVE

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa **Bonus Malus**, che si articola in classi di merito corrispondenti a livelli di premio variabili definiti in tariffa e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nei seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina due mesi prima della sua scadenza annuale;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Per i veicoli assicurati per la prima volta la classe d'ingresso è indicata in tariffa.

Per i veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo la tabella di conversione tra la classe di conversione universale (CU) riportata sull'attestazione e la classe Sara. La tabella è oggetto di pubblicazione nelle forme previste dalla normativa vigente. In mancanza della consegna della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di più elevata.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla sotto riportata tabella delle regole evolutive a seconda che, nel periodo di osservazione, si siano verificati o meno sinistri atti, ai sensi della normativa vigente, a generare Malus.

La sostituzione del contratto, fermo il proprietario assicurato, non interrompe il periodo di osservazione in corso.

La regolamentazione tariffaria potrà prevedere variazioni di premio ulteriori rispetto a quelle derivanti dall'evoluzione delle classi di merito, sia in riduzione (Melius) sia in aumento (Pejus), in relazione al verificarsi o meno di sinistri e/o in presenza di particolari condizioni soggettive (cioè riferite al Contraente e/o al Proprietario e/o al Conducente) o oggettive (cioè riferite al motoveicolo assicurato e/o alla sua storia assicurativa).

La forma Bonus/Malus può prevedere un'ulteriore articolazione in classi di rischio, cui corrispondono livelli di premio variabili definiti in tariffa.

Classe di collocazione in base ai sinistri osservati			
0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
Meno una classe, col minimo della classe più bassa prevista in tariffa	Più 6 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 8 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 10 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa

E' data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive previste dalla forma tariffaria Bonus Malus, rimborsando quanto pagato nell'ultimo periodo di osservazione per uno o più sinistri cagionati:

- a Consap per sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto;
- alla Compagnia che ha pagato i sinistri per le altre tipologie di sinistro.

Tale facoltà è ammessa entro la scadenza contrattuale in caso di rinnovo del contratto ed entro sei mesi dalla scadenza nel caso di contratto disdettato.

RC.4 FORMULE DI GUIDA

La garanzia è prestata con una delle seguenti modalità, indicate sulla scheda di polizza (mod. 290/S):

- **Guida Libera:** non vi sono limitazioni circa le caratteristiche soggettive del conducente;

RC.5 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL MOTOVEICOLO E CESSAZIONE DEL RISCHIO

Il trasferimento di proprietà del motoveicolo determina, a scelta dell'assicurato, uno tra i seguenti effetti:

- a) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente. Il Contraente è tenuto a restituire il l'eventuale Carta Verde a SARA, che prende atto della cessione mediante appendice e rilascia nuovi documenti di assicurazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza;
- b) risoluzione del contratto. La polizza viene annullata dal giorno in cui è stato restituito l'eventuale Carta Verde. SARA restituisce al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno di annullamento del contratto;
- c) trasferimento delle garanzie su altro motoveicolo di proprietà dell'assicurato. Previa restituzione dell'eventuale Carta Verde, la polizza è resa valida per altro motoveicolo, fermo il proprietario. SARA prenderà atto del trasferimento delle garanzie su altro motoveicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio.

La cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva del motoveicolo determina, a scelta dell'Assicurato, uno tra i seguenti effetti:

- a) risoluzione del contratto. Il Contraente è tenuto a riconsegnare l'eventuale Carta Verde e SARA restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo (se il contratto è di durata inferiore all'anno, al netto della maggiorazione per temporaneità) per ogni giorno di garanzia residua dal momento della riconsegna;
- b) trasferimento delle garanzie su altro motoveicolo di proprietà dell'assicurato. Previa restituzione dell'eventuale Carta Verde, la polizza è resa valida per altro motoveicolo, fermo il proprietario. SARA prenderà atto del trasferimento delle garanzie su altro motoveicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio.

RC.6 SOSPENSIONE MOTOCICLI IN CORSO DI CONTRATTO

Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto, **per non più di una volta per anno assicurativo, purché il contratto sia di durata almeno annuale e non sia stato ceduto**. La sospensione della garanzia comporta anche sospensione del periodo di osservazione, e decorre dalla data di restituzione dell'eventuale Carta Verde.

Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 15 giorni.

Qualora tale durata sia inferiore, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 15 giorni.

La riattivazione del contratto - sul medesimo o su altro motoveicolo ma sempre **fermo il Proprietario** assicurato - viene fatta con polizza in sostituzione, prorogando la scadenza per un numero di giorni pari a quelli di durata della sospensione e conguagliando il premio sulla base della tariffa vigente al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione, si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito a SARA.

La sospensione della garanzia può essere pattuita in fase di stipula del contratto o ai successivi rinnovi annuali. La scelta di tale opzione, opportunamente riportata in polizza, determinerà l'applicazione di un sovrappremio, il cui ammontare è determinato in tariffa.

Il Contraente, anche qualora non abbia inizialmente optato per la pattuizione della sospensione, potrà comunque sospendere la garanzia in corso di contratto con sottoscrizione di specifica appendice e con contestuale pagamento del relativo sovrappremio, il cui ammontare è determinato in tariffa.

Nessun premio aggiuntivo sarà dovuto se il Cliente ha sottoscritto la clausola ' Cliente Pluripolizza ' all'atto della stipula del contratto. In presenza della clausola "Cliente Pluripolizza" e in deroga a quanto sopra riportato sarà possibile sospendere il contratto in corso una seconda volta per annualità assicurativa, con sottoscrizione di specifica appendice e contestuale pagamento del relativo sovrappremio, il cui ammontare è determinato in tariffa.

RC.7 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Prima acquisizione del contratto

SARA acquisisce l'attestazione sullo stato del rischio direttamente per via telematica attraverso l'accesso ad una apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'Ivass. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione dello stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, SARA acquisisce telematicamente l'ultimo attestato utile e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta ricostruzione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e SARA non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati.

In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c. per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, l'impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.

In tutti i casi sopra descritti SARA, assunto il contratto, verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione dei contratti.

Scadenza annuale del contratto rilascio dell'attestato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto l'attestato del rischio sarà reso disponibile nell'area web riservata al contraente, e agli altri aventi diritto, sul sito internet www.sara.it, (per accedere è possibile registrarsi mediante codice cliente e numero di polizza oppure utilizzare le credenziali in proprio possesso). Il contraente potrà richiedere al proprio Agente la stampa di una copia dell'attestato o l'invio tramite e-mail.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.
L'attestazione viene rilasciata solo qualora il periodo di osservazione risulti concluso. Qualora invece il periodo di osservazione non si sia concluso, qualunque sia il motivo, il Contraente e gli altri aventi diritto hanno facoltà di richiedere l'attestazione relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.
L'attestazione non viene rilasciata per i contratti di durata inferiore ad un anno.

RC.8 GESTIONE DELLE VERTENZE

SARA se ne ha interesse ha facoltà di assumere a nome dell'Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze relative al risarcimento del danno, designare legali o tecnici e provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale.

RC.9 FURTO DEL MOTOVEICOLO

In caso di furto del motoveicolo l'assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Contraente cessato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale oppure, a sua scelta, alla sospensione del contratto ove prevista o al trasferimento delle garanzie su altro motoveicolo, fermo il Proprietario e previo eventuale conguaglio del premio.

Su richiesta del Contraente o del Proprietario se persona diversa, SARA rilascia entro 15 giorni l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

RC.10 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Operanti solo se indicate nel frontespizio di polizza (mod. 290/S).

Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti

Nel caso di motoveicolo guidato da conducente di cui le Autorità abbiano accertato uno stato di ebbrezza o di influenza di sostanze stupefacenti incompatibile con la guida secondo le disposizioni della normativa vigente, SARA esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. RC.2 per un importo massimo di € 500,00.

SuperProtezioneBonus

A parziale deroga dell'art. RC.3 qualora si verifichi successivamente alla stipula della SuperProtezioneBonus un sinistro principale o paritario nel periodo di osservazione, al successivo rinnovo annuale:

- le agevolazioni maturate ed applicate nel contratto verranno conservate, sulla base della tariffa a quel momento vigente;
- del sinistro non si terrà conto ai fini dell'applicazione di eventuali altre norme tariffarie che prevedano la variazione del premio in presenza di sinistri.

Nel caso in cui si verifichi più di un sinistro la presente norma non troverà applicazione.

Cliente Pluripolizza

Il contratto è stipulato con la condizione Pluripolizza che prevede in presenza di altri specifici contratti, in corso di validità con Sara, agevolazioni sul premio Rca come previsto dalla tariffa vigente.

RC.11 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA

La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del motoveicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro, salve le ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e del relativo regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura.

Limitatamente ai danni alle cose, sono **esclusi dalle garanzie i seguenti soggetti**:

- a) **il proprietario del motoveicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di motoveicolo concesso in leasing;**
- b) **il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;**
- c) **ove l'assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b);**
- d) **i trasportati a bordo del motoveicolo per quanto attiene i danni alle loro cose trasportate che non siano effetti personali rientranti nel danno alla persona e salva l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, prevista dagli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e dal regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura, alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato che si trovi ad essere trasportato.**

GARANZIA INCENDIO E FURTO (IF) - Sezione Incendio

IF.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati al motoveicolo in conseguenza di:

- a) incendio;
- b) esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio;
- c) azione del fulmine

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del motoveicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

IF.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) **verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eventi socio-politici, dolo di terzi, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;**
- b) **verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il motoveicolo;
- d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- e) derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;
- f) concernenti bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del motoveicolo.

IF.3 GARANZIE AGGIUNTIVE

Sempre operanti (mod. 290/S).

Ricorso vicini

SARA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 52.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio del motoveicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del motoveicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi
- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- risarcibili con la garanzia RCA, anche se non prestata da SARA.

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario del motoveicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

Danni al box di proprietà

SARA rimborsa, fino alla concorrenza di € 500 per periodo di assicurazione, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio del motoveicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso.

IF.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato di copia del verbale delle Autorità intervenute .

IF.5 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del motoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

GARANZIA INCENDIO E FURTO (IF) - Sezione Furto e Rapina

IF.6 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati al motoveicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni materiali e diretti causati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati sia al motoveicolo, sia agli accessori di serie (cioè inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del motoveicolo assicurato) stabilmente fissati all'interno del motoveicolo, sia agli optional non di serie qualora il loro valore sia stato compreso in quello dichiarato all'atto della prima stipula.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del motoveicolo e degli eventuali optional indicato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

IF.7 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il motoveicolo;
- d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- e) concernenti: apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, non saldamente fissate all'interno del motoveicolo; accessori e pezzi di ricambio non incorporati nel motoveicolo; bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del motoveicolo;
- f) verificatisi quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il motoveicolo è dotato.

IF.8 SCOPERTO RELATIVO ALLA GARANZIA FURTO E RAPINA - LIMITI DI INDENNIZZO

La garanzia Furto e Rapina è prestata con lo scoperto indicato nel frontespizio di polizza (mod. 290/S).

Relativamente alle apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, saldamente fissate all'interno del motoveicolo, l'importo indennizzabile al lordo dello scoperto non potrà superare il 10% del valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro.

IF.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **furto totale senza recupero** del motoveicolo: carta di circolazione; certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso; attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

- procura a vendere ovvero a radiare e demolire il motoveicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione; su richiesta di SARA, certificato di chiusa inchiesta ovvero attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- in caso di **furto totale con recupero** del motoveicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti del motoveicolo rimpiazzate;
 - in caso di **furto parziale**, tentato furto, furto di cose non assicurate: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.

Inoltre in caso di furto totale senza recupero l'Assicurato è tenuto a consegnare a SARA tutte le chiavi di cui il motoveicolo è dotato, autorizzandola ad effettuare accertamenti presso la casa costruttrice relativamente alla dotazione ed all'eventuale fornitura di chiavi aggiuntive.

In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.

IF.10 RITROVAMENTO E RECUPERO DEL MOTOVEICOLO RUBATO

L'Assicurato e il Contraente che vengano a conoscenza del ritrovamento del motoveicolo rubato hanno l'obbligo di darne immediato avviso a SARA, che ha facoltà di procedere al recupero del motoveicolo, e di collaborare con essa per il recupero.

I costi del recupero, effettuato sia da SARA sia dall'Assicurato, sono a carico di SARA, fermo che il complesso degli indennizzi non può superare l'importo del valore dichiarato decurtato dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, il ricavato della vendita viene acquisito da SARA.

L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del motoveicolo recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo di SARA di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto, nei limiti del valore commerciale del motoveicolo.

IF.11 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del motoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

GARANZIA KASKO (KA)

KA.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga a rimborsare al Proprietario i danni materiali e diretti arrecati al motociclo durante la circolazione in conseguenza di:

a) collisione con veicoli a motore identificati e targati.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del motociclo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

KA.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) **avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;**
 - b) **verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;**
 - c) **verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
 - d) **causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il motoveicolo;**
 - e) **verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;**
 - f) **cagionati da cose od animali trasportati sul motociclo, nonché da operazioni di carico e scarico;**
 - g) **subiti dal motociclo in occasione di traino (attivo o passivo);**
 - h) **occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;**
 - i) **conseguenti a furto, rapina e incendio;**
 - j) **alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi dell'art. KA.1;**
 - k) **conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del motociclo assicurato;**
 - l) **avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il motoveicolo sia assicurato con SARA per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e di influenza di sostanze stupefacenti;**
- Pagina 7 di 16 Modello. 290/CM ed. 04/2016
- m) **da Collisione, in caso di mancata o incompleta identificazione del motoveicolo collidente.**

KA.3 SCOPERTO E FRANCHIGIA

Le garanzie Kasko sono prestate con lo scoperto ed il minimo di scoperto indicati nel frontespizio di polizza (mod. 290/S).

KA.4 LIMITAZIONE DELLA RIVALSA

SARA eserciterà il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. nei confronti del terzo responsabile del sinistro, limitatamente ad una somma pari alla quota del danno imputabile al terzo ridotta di un importo corrispondente allo scoperto effettivamente applicato.

KA.5 GARANZIA AGGIUNTIVA

Operante solo se richiamata nel frontespizio di polizza (mod. 290/S)

Danni all'abbigliamento

SARA indennizza sino al limite di indennizzo di €500 e tenendo conto del valore delle cose al momento del sinistro, i danni subiti all'abbigliamento, al casco del conducente del motociclo, e le spese sostenute per rimozione e demolizione dello stesso a seguito di collisione con veicolo identificato.

KA.6 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato di copia della denuncia di sinistro RCA e per la sola quota di responsabilità del conducente.

KA.7 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del motociclo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

GARANZIA GLOBALE COMPLEMENTARI (GC)

GC.1 RISCHI ASSICURATI

GC.1.1 Perdite pecuniarie

SARA rimborsa, fino alla concorrenza del massimale per ogni annualità assicurativa di € 500,00, le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato per:

- la **documentazione** necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti il motoveicolo assicurato;
- il **parcheggio** e/o la custodia del motoveicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina;
- la **reimmatricolazione** del motoveicolo ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, di furto o distruzione della targa di riconoscimento a seguito di collisione con altro veicolo;
- la quota parte della **tassa di possesso** effettivamente pagata per il motoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. del motoveicolo stesso;
- la **demolizione** e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo;
- l'**immatricolazione** di nuovo motoveicolo in caso di danno totale occorso al motoveicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un motoveicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro;
- nel caso di **smarrimento o sottrazione delle chiavi** delle serrature, la sostituzione con altre dello stesso tipo in dotazione, ovvero per la duplicazione delle chiavi stesse, nonché per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.

GC.1.2 Rinuncia all'azione di rivalsa

SARA rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente:

- che abbia già sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente;
- in possesso di patente di guida scaduta.

L'azione di rivalsa verrà successivamente esercitata:

- nel caso di cui alla lettera a), se l'Assicurato, entro 180 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rilascio e se la patente non abilita alla guida del motoveicolo;
- nel caso di cui alla lettera b), se l'Assicurato, entro 60 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rinnovo.

GC.1.3 Indennità distruzione e perdita totale

SARA rimborsa, fino alla concorrenza del massimale per ogni annualità assicurativa di € 200,00 le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato in conseguenza di Furto o Incendio per:

- rimozione e demolizione del motoveicolo;
- perdita del casco o dell'abbigliamento;
- perdita di effetti personali;
- ripristino di sistemi di antifurto
- spese duplica patente

GC. 1.4 Danni da veicoli non assicurati

SARA rimborsa i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria. fino alla concorrenza di € 5.000,00 per periodo di assicurazione e in ogni caso non oltre il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché il fatto sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro.

In tale condizione SARA si avvarrà del diritto di surrogazione sancito dall'art.1916 del C.C., per recuperare dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici le somme liquidate all'Assicurato, salvo parere contrario di Consap.

GC.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;**
- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;**
- verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il motoveicolo;**
- nel caso di motoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;**
- causati da dolo di terzi;**
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;**
- cagionati da cose od animali trasportati sul motoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;**
- subiti dal motoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);**
- occorsi durante la circolazione fuori strada;**
- conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del motoveicolo assicurato.**

GC.3 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- per **Perdite pecuniarie** conseguenti a sinistro: copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incendio; copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità in caso di furto o rapina; fatture delle spese sostenute; ricevuta di pagamento della tassa di possesso;
- per **Perdita chiavi**: fattura comprovante la duplicazione delle chiavi, ovvero l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto;
- per **Danni da veicoli non assicurati**: copia del verbale delle Autorità intervenute riportante il veicolo non assicurato.

GARANZIA EVENTI SPECIALI (ES)

ES.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati al motoveicolo in conseguenza di:

- eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno;

- c) incendio a seguito di atto vandalico;
- d) grandine.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del motoveicolo indicato in polizza. Tale somma, decurtata dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

ES.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il motoveicolo;
- d) conseguenti a furto e rapina;
- e) conseguenti a sinistri stradali.

ES.3 SCOPERTO

La garanzia è prestata con lo scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S).

ES.4 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **eventi socio-politici, di atti dolosi o di vandalismo**: l'attestato di resa denuncia alle Autorità;
- in caso di **eventi naturali o di grandine**: la certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti.

ES.5 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del motoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

GARANZIA INFORTUNI (IC)

IC.1 RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso del Contraente o del Proprietario alla guida del motoveicolo indicato in polizza (mod. 290/S).

Nei confronti delle suddette persone l'assicurazione vale anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti. L'Assicurazione, nei limiti sopra indicati, comprende anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento od il congelamento;
- d) la folgorazione;
- e) i colpi di sole, di calore o di freddo;
- f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- g) gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
- h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza;
- i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

IC.2 INFORTUNI DETERMINATI DA CALAMITA' NATURALI

A parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile, e nei limiti indicati dall'art. RC.1, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici.

Sono compresi nell'assicurazione anche gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni.

Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di € 2.600.000 per tutti gli indennizzi.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre tra il detto limite ed il totale delle somme assicurate.

IC.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificatamente previste dall'art.

IC.1, nonché quelli causati:

- a) dalla guida di veicoli diversi da quelli indicati in polizza (mod. 290/S);
- b) dalla guida di qualsiasi motoveicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato entro 60 giorni dalla data del sinistro fornisca la prova dell'avvenuto rinnovo;
- c) dalla guida di veicoli in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti;
- d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- f) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).

Sono inoltre esclusi l'apoplessia, gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

IC.4 CASI ASSICURATI

IC.4.1 MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio e sia conseguenza diretta del medesimo.

Tale indennizzo viene liquidato in parti uguali agli eredi dell'Assicurato o, in caso di morte del Contraente, ai beneficiari eventualmente designati.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, SARA corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità

permanente. Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge, SARA corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%.

La maggiorazione non potrà comunque superare € 52.000.

IC.4.2 INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso, SARA liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato e valutato in base alla tabella "percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente". Qualora l'infortunio comporti un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% della totale, SARA liquiderà un indennizzo corrispondente al 100% della somma assicurata.

IC.4.3 INDENNITÀ DI DEGENZA Operante solo se richiamate sulla scheda di polizza

L'indennità di degenza verrà liquidata in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.

La somma assicurata verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva degenza nell'istituto di cura e **per un periodo non superiore a giorni 120**, restando inteso che il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano giorno unico.

La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni.

L'indennità giornaliera spettante, a partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, e sempre che la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, sarà corrisposta con una maggiorazione del 50%.

IC.4.4 RIMBORSO SPESE DI CURA Operante solo se richiamate sulla scheda di polizza

Per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza, SARA rimborsa - fino a concorrenza del massimale annuo assicurato - le spese effettivamente sostenute per:

- accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento (ivi comprese le endoprotesi), medicinali prescritti dal medico curante,
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi
- rette di degenza
- trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso e da un istituto di cura all'altro
- protesi odontoiatriche con l'intesa che le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegate nella protesi sono rimborsabili fino alla concorrenza della somma assicurata e comunque non oltre Euro 1.100 e non sono rimborsabili le spese per la riparazione o la sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio.

Per le prestazioni sopraelencate che non risultino avvenute durante il ricovero in istituto di cura o durante un intervento chirurgico ambulatoriale, il rimborso delle spese viene effettuato per un periodo massimo di trenta giorni dalla data dell'infortunio e per un importo massimo pari all'80% delle spese effettivamente sostenute, il rimanente 20%, con il minimo di euro 75 resta a carico dell'Assicurato. In caso di infortunio che abbia comportato ricovero in istituto di cura e/o gessatura il rimborso di spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi spetta comunque fino al 60° giorno dalla data della dimissione dall'istituto di cura e/o della rimozione della gessatura, l'indennizzo verrà corrisposto con applicazione di uno scoperto del 20% che rimane a carico dell'assicurato"

Per la liquidazione, l'Assicurato od i suoi eredi devono presentare i documenti di spesa in originale (fatture, notule, ricevute) debitamente quietanzati nonché la documentazione medica relativa.

IC.4.5 INDENNITÀ INTEGRATIVA Operante solo se richiamate sulla scheda di polizza

Se l'infortunio, subito in conseguenza di collisione con altro motoveicolo identificato, ha comportato il ricovero in istituto di cura - pubblico o privato - per un periodo non inferiore alle 24 ore, SARA corrisponderà un'indennità di € 260 per ciascun sinistro. La predetta indennità ammonterà a € 800 qualora dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%.

IC.5 CASI E SOMME ASSICURATE

La garanzia è prestata per i casi - tra quelli di cui all'art. IC.4 - e le somme richiamati nel frontespizio di polizza (mod. 290/S) per le quali è stato pagato il relativo premio.

IC.6 PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive o stati paranoici.

La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga.

La Società rimborserà la parte di premio, al netto di imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

IC.7 FRANCHIGIA SU INVALIDITÀ PERMANENTE

Opzione con franchigia iniziale:

- Sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;
- Qualora l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 20%, non si farà luogo all'applicazione della franchigia di cui al precedente punto a).

Opzione senza franchigia sui primi €50.000,00:

La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie:

- sulla parte di somma assicurata fino a € 50.000 non si applica alcuna franchigia;
- sulla parte di somma assicurata eccedente € 50.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente. Qualora l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 10%, non si farà luogo all'applicazione delle franchigie del 5% di cui al punto b).

IC.8 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

SARA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. IC.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

IC.9 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

SARA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso terzi responsabili dell'infortunio.

Percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	destro	sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%

un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
un piede	40%	
ambedue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un altro dito del piede	3%	
una falange dell'alluce	2,5%	
una falange di altro dito del piede	1%	
un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	
un occhio	25%	
ambedue gli occhi	100%	
un rene	20%	
la milza	10%	
sordità completa di un orecchio	10%	
sordità completa di ambedue gli orecchi	40%	
perdita totale della voce	30%	
stenosi nasale bilaterale	15%	
esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di:		
• vertebre cervicali	10%	
• vertebre dorsali	7%	
• 12a dorsale	12%	
• cinque lombari	12%	
esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente	5%	
<p>Nei confronti delle persone caratterizzate da mancinità, le percentuali di invalidità permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.</p> <p>Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.</p> <p>Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.</p> <p>La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.</p>		

GARANZIA TUTELA LEGALE (TL)

TL.1 RISCHI ASSICURATI

SARA, nei limiti del massimale indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/S), garantisce la Tutela Legale dell'Assicurato, nei casi appresso indicati, per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Sono compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, e precisamente:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
- le eventuali spese del legale di controparte nel caso di soccombenza o di transazione autorizzata da SARA ai sensi dell'art 8.6 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti, purché scelti in accordo con SARA ai sensi dell'art 8.6 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato (previsto dal D.L. n. 28/2002, convertito in legge n. 91/2002), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

È garantito l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

La Tutela Legale è assicurata nei casi assicurativi che seguono:

- a) difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connesse ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- b) controversie contrattuali per sostenere liti nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il motoveicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 100. In caso di sostituzione del motoveicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo motoveicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del motoveicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del motoveicolo. La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di RCA.
- c) recupero dei danni a persone o cose, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi.
In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita per i danni per i quali è prevista la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e dal Regolamento D.P.R. n. 254/2006, esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del D.P.R. 254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale. La copertura viene inoltre garantita per i sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D.Lgs n. 209/05) e opera altresì per il recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 Codice delle assicurazioni).
- d) Sostegno dell'esercizio di pretese al risarcimento dei danni da inadempienze di tipo contrattuale o da fatti illeciti di terzi derivati all'assicurato esclusivamente in conseguenza di interventi chirurgici effettuati in occasione di ricovero presso Istituti di Cura (Pubblici o Privati) a seguito di infortunio conseguente a incidente stradale. E' compreso l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile.

TL.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;

- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

SARA non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

TL.3 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a SARA entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o **la cui rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti **come unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

TL.4 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a SARA** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale di SARA notizia di ogni atto a lui notificato, **entro tre giorni** dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo a SARA contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, SARA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con SARA.

TL.5 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa **è tenuto a**:

- informare immediatamente SARA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

TL.6 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, SARA si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di SARA.**

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con SARA.**

SARA non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e SARA, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

SARA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

TL.7 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a SARA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

TL.8 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione per difesa penale di cui alla lettera a) e quella per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi di cui alla lettera c) dell'art. TL.1 operano per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

L'assicurazione per le controversie contrattuali di cui alla lettera b) dell'art. TL.1 opera inoltre anche per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. Fuori Italia la garanzia opera sempre che il valore in lite sia superiore a € 200.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

TL.9 ASSICURATI

Le garanzie previste all'art. TL.1 – Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate **al Proprietario, al Locatario** in base ad un contratto di

noleggio/leasing, **al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al motoveicolo indicato in polizza.** In caso di sostituzione del motoveicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo motoveicolo. Il Contraente **deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo motoveicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono altresì in favore del **Contraente-Assicurato**, come persona fisica, **del coniuge** e dei **figli minori conviventi** quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi motoveicolo pubblico o privato, **siano coinvolti in incidenti stradali.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

TL.10 GARANZIE AGGIUNTIVE

Valide solo se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza (mod. 290/S).

Ai casi assicurativi elencati nell'art. TL.1 sono aggiunti i seguenti:

- e) **opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida** irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso;
- f) ricorso al Prefetto oppure opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre **sanzioni amministrative pecuniarie** purché comminate in conseguenza di un incidente stradale;
- g) assistenza nei procedimenti di **dissequestro** del motoveicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- h) opposizione o ricorso avverso le violazioni al C.d.S. comportanti una **decurtazione superiore a 5 punti. La presente garanzia opera solo se sussistono fondate ragioni di diritto;**
- i) ricorso avverso l'**illegittima variazione di punti** comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida;
- j) opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di **ritiro, sospensione, revoca del documento di guida** derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.

In deroga all'Art. TL.3 – Insorgenza del caso assicurativo - le garanzie di cui al presente articolo operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

TL.11 ESCLUSIONI

Le prestazioni di cui agli art. TL.1 1 TL.10 non sono valide:

- a) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- b) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- d) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- e) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- f) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- g) **per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- h) **se il conducente non è abilitato alla guida del motoveicolo oppure se il motoveicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del motoveicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs. 209/2005 e successive modificazioni;**
- i) **nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della Strada;**
- j) **per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
- k) **limitatamente all'Art. TL.10 Garanzie aggiuntive, punti e) e h) per violazioni agli articoli 6, 10, 62, 164, 179 del Codice della Strada;**
- l) **se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'Art. TL.10 – Garanzie aggiuntive;**
- m) **in caso di controversie contrattuali con Sara Assicurazioni;**
- n) **se la richiesta di risarcimento danni di cui all'art TL.1 – Rischi assicurati, lettera b) avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell'art. 8 del DPR. 254/2006.**

GARANZIA ASSISTENZA (AS)

PREMESSA

SARA per l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia si avvale di una Struttura Organizzativa esterna.

SARA per la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di ACI GLOBAL SpA con sede sociale in Roma (RM) – Via Stanislao Cannizzaro n. 83/A, 00156 – e sede secondaria in Milano (MI)– Viale Sarca n. 336, 20126.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all'erogazione delle Prestazioni di Assistenza.

AS.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

SARA provvede, per il tramite della Struttura Organizzativa ad erogare le Prestazioni di Assistenza previste nella presente sezione delle condizioni di Assicurazione, consistenti in aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornite al Motociclo che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

In forza di una specifica convenzione stipulata tra SARA e AcI Global, in caso di Sinistro sono garantite all'Assicurato le Prestazioni di Assistenza indicate nell'articolo AS.4.

AS.2. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per gli Stati dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), nonché per il territorio della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia – Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (limitatamente alla parte europea).

AS.3. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, **dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:**

Numero verde: 800.095.095

Per chi chiama dall'estero: + 39.02.66165538

Per fax: +39.02.66100944

L'Assicurato dovrà comunicare:

- la targa del Motociclo da soccorrere;
- il numero di Polizza;
- la Prestazione di Assistenza richiesta;
- il recapito telefonico;
- le proprie generalità complete;
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della Prestazione di Assistenza.

L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia. Tutte le Prestazioni di Assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza da ogni diritto.

Le spese conseguenti alle Prestazioni di Assistenza sono a carico di SARA, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato. Negli altri casi sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato della Struttura Organizzativa o, in alternativa, trasmesse tramite fax.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le Prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

SARA si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di Prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.

AS.4 RISCHI ASSICURATI

AS.4.1 SOCCORSO STRADALE

In caso di Guasto o Incidente, **purché il Motociclo si trovi su strade aperte al traffico ragionevolmente raggiungibili dal carro di soccorso**, la Struttura Organizzativa procura all'Assicurato un mezzo di soccorso alle condizioni che seguono:

- la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare sul posto un mezzo di soccorso che potrà risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni, o interventi richiesti, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato. **L'eventuale costo dei ricambi, da regolare direttamente al mezzo intervenuto, resterà a carico dell'Assicurato;**
- qualora la Struttura Organizzativa ritenga - sulla base di quanto comunicato dall'Assicurato - che non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, ovvero qualora il mezzo di soccorso intervenuto non sia riuscito ad effettuarla, la Struttura Organizzativa procurerà all'Assicurato un carro attrezzi che **provvederà a trasportare il Motociclo fino al Centro Convenzionato più vicino o alla più vicina officina/carrozzeria autorizzata dalla casa costruttrice del Motociclo, purché entro 20 km dal luogo del fermo.**

In alternativa, su espressa richiesta dell'Assicurato di essere trasportato presso altra destinazione, **il costo relativo alla distanza eccedente quella tra il centro di cui sopra e la nuova destinazione scelta, resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel tariffario nazionale in vigore (disponibile per consultazione presso il sito www.aciglobal.it) con applicazione del 20% di sconto sulle rispettive voci.**

In caso di chiusura del centro di destinazione (ore notturne, giorni festivi) il Motociclo sarà portato in giacenza presso il più vicino deposito convenzionato con la Struttura Organizzativa ed il trasporto sarà completato alla prima utile apertura del centro prescelto. Restano a carico dell'Assicurato le spese di posteggio successive al terzo giorno di entrata del Motociclo nel deposito stesso e saranno regolate direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel tariffario nazionale in vigore (disponibile per consultazione presso il sito www.aciglobal.it) con applicazione del 20% di sconto sulle rispettive voci.

Le spese di posteggio resteranno a carico di SARA fino a detta riapertura.

La presente Prestazione di Assistenza:

- non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero e rimessa su strada del Motociclo che sia finito fuori dalla sede stradale per il quale sia necessario l'impiego di mezzi speciali;
- viene fornita compatibilmente con le norme locali che regolano la circolazione stradale.

All'estero il costo massimo per le operazioni di soccorso stradale a carico di SARA è di € 180 (centottanta/0), tasse incluse.

AS.4.1.1 Soccorso per Foratura

In deroga a quanto riportato nel glossario alla definizione di Guasto si precisa che è considerato Guasto la foratura di uno o più pneumatici

AS.4.2 DEPANNAGE PER BATTERIA SCARICA

In caso di batteria del Motociclo scarica o esaurita, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare sul posto un mezzo di soccorso che potrà risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo senza alcun esborso da parte dell'Assicurato. **I costi relativi all'eventuale sostituzione della batteria rimangono a carico dell'Assicurato.**

Per la presente garanzia, SARA tiene a proprio carico i relativi costi per un massimo di due interventi per annualità assicurativa.

AS.4.3 AUTO IN SOSTITUZIONE

In caso di Guasto o Incidente e qualora:

- a. sia stata erogata la prestazione Soccorso Stradale con traino del Motociclo di cui al punto AS.4.1 precedente e
- b. il Motociclo **necessiti di una riparazione di almeno 8 Ore di manodopera, da effettuarsi presso il Centro Convenzionato o l'officina/carrozzeria autorizzata dalla casa costruttrice presso cui il Motociclo è stato trasportato,**

la Struttura Organizzativa metterà a disposizione e terrà a proprio carico il costo di un'auto a nolo adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, **fino ad un massimo di 6 giorni**, comprendente le coperture assicurative di legge obbligatorie; la predetta prestazione è erogabile unicamente in favore dell'Assicurato che risulti anche titolare della patente di guida cat. B.

La certificazione della condizione di cui al punto b. del presente articolo deve essere effettuata a mezzo di ordine/foglio di lavoro su carta intestata del Centro Convenzionato o dell'officina/carrozzeria autorizzata dalla casa costruttrice del Motociclo, con l'indicazione delle Ore di manodopera necessarie secondo i tempi della casa costruttrice e il dettaglio dei lavori da eseguire. Resterà a carico dell'Assicurato

L'eventuale costo per ottenere l'ordine/foglio di lavoro.

Qualora l'evento accada in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno e l'officina/carrozzeria dove viene ricoverato il Motociclo non sia in grado di compilare l'ordine/foglio di lavoro attestante le Ore di manodopera necessarie per la riparazione, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere l'autorizzazione ad usufruire della suddetta Prestazione di Assistenza a pagamento, salvo poi richiedere successivamente il rimborso a titolo di Indennizzo della stessa qualora sussistano le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo.

SARA' terra a proprio carico il costo dell'auto in sostituzione per un periodo strettamente corrispondente alla durata della riparazione e comunque non superiore a 6 giorni di calendario ed entro il limite massimo di € 250 (duecentocinquanta/0), tasse incluse.

L'eventuale costo eccedente il massimale previsto di 6 giorni resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore.

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese relative alle coperture assicurative facoltative diverse da quelle sopra indicate, le eventuali franchigie, le spese di carburante, gli accessori, i pedaggi ed i traghetti.

La riconsegna dell'auto sostitutiva all'estero dovrà comunque avvenire a cura dell'Assicurato nella stessa stazione di noleggio in cui è stata prelevata.

Il veicolo in sostituzione è messo a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate;
- secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste (sarà richiesto all'Assicurato un deposito cauzionale per le spese di carburante e quest'ultimo dovrà esibire una carta di credito in corso di validità tra quelle accettate dalla società di autonoleggio);
- presso le stazioni di noleggio di dette società e secondo gli orari di apertura delle stesse.

Nel caso in cui l'Assicurato decida di effettuare operazioni di manutenzione periodica (tagliandi) e/o ordinaria durante il periodo in cui vengono effettuate le necessarie riparazioni al Motociclo, i tempi di effettuazione di tali operazioni non sono comunque cumulabili con quelli relativi all'evento che ha generato la riparazione stessa.

L'Assicurato, su richiesta della Struttura Organizzativa, deve fornire idonea documentazione, entro 24 ore successive alla richiesta dell'Auto sostitutiva, attestante l'effettiva esistenza delle condizioni previste dalla Prestazione di Assistenza.

AS.4.4 RIENTRO PASSEGGERI / PROSEGUIMENTO VIAGGIO

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente avvenuto in Viaggio, in conseguenza del quale sia stato effettuato un soccorso stradale come previsto all'art. AS.4.1, il Motociclo debba restare immobilizzato per la riparazione per oltre 24 ore, su conforme comunicazione fatta alla Struttura Organizzativa dal Centro Convenzionato presso cui è stato ricoverato il Motociclo, la Struttura Organizzativa provvederà ad erogare una delle seguenti Prestazioni di Assistenza a scelta dell'Assicurato, tenendo i relativi costi a proprio carico:

- rientro dell'Assicurato e dell' eventuale passeggero alla Residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (1^a classe) o, se il viaggio in treno superi le 6 ore, un biglietto aereo (classe economica), oppure
- proseguimento del Viaggio dell'Assicurato e dell'eventuale passeggero fino alla destinazione originariamente programmata, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio superi le 6 ore, in aereo (classe economica).

La presente garanzia è prestata fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di € 350,00 (trecentocinquanta/0), tasse incluse, per Sinistro.

La presente garanzia non viene prestata nei casi in cui venga messa a disposizione dell'Assicurato l'auto in sostituzione.

AS.4.5 SPESE ALBERGO

Qualora, a seguito di Guasto o Incidente stradale avvenuto in Viaggio in cui sia rimasto coinvolto il Motociclo, questo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato entro lo stesso giorno dell'evento, e l'Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Struttura Organizzativa provvederà alla sistemazione dell'Assicurato e dell'eventuale passeggero in un albergo del luogo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione.

La presente garanzia è prestata fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di € 350,00 (trecentocinquanta/0), tasse incluse, per Sinistro.

AS.5 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il Motociclo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi;
- nel caso di partecipazione del Motociclo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- nel caso di Motociclo adibito a scuola guida o noleggio;
- nel caso di Motociclo con targa in prova;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di Motociclo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/92;
- nel caso di Motociclo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti;
- nel caso di uso improprio del Motociclo;
- nel caso di immobilizzo del Motociclo determinato da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, da interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
- nel caso di richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per Prestazioni di Assistenza usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, fatta eccezione per i casi di Soccorso Stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa locale per cause di forza maggiore;
- nel caso di Infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- nel caso di suicidio o tentato suicidio;
- nel caso di eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

SARA non assume responsabilità:

- per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo: eventi naturali, provvedimenti dell'autorità) verificatisi durante l'erogazione dei servizi;
- per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Il diritto alle Prestazioni di Assistenza fornite da SARA decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di Assistenza, SARA non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni di Assistenza alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Ogni diritto nei confronti di SARA si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a SARA nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti Prestazioni di Assicurazione saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale Indennizzo all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione di Assistenza.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione di norme che regolano le garanzie assistenza, si applicano le disposizioni di legge.

Associazione all'ACI

La Garanzia Assistenza viene venduta in abbinamento alla tessera FacileSarà II Contraente, quindi, con la corresponsione della quota associativa acquisisce la qualifica di socio ACI. L'abbinamento non è previsto solamente qualora il contraente posseda già una Tessera FacileSarà o FacileSarà Techno in corso di validità al momento di sottoscrizione della presente polizza.

La Tessera FacileSarà, come specificato nel regolamento associativo disponibile sul sito www.aci.it, dà diritto a:

- pagamento del bollo on line a zero commissioni attraverso l'area soci del sito www.aci.it;
- accesso al circuito internazionale "Show your Card!";
- accesso alla scontistica e alle convenzioni ACI;
- partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e in tale ambito all'esercizio del diritto di voto;

ACI provvederà ad inviare direttamente al Contraente la tessera, la quale avrà durata annuale.

Per l'attribuzione della qualità di socio ACI, e ai fini del rilascio della relativa tessera, SARA trasmetterà ad ACI i dati anagrafici ed il numero di Polizza del Contraente. Ai sensi della normativa in materia di privacy (D.lgs. 196/03) SARA e ACI si pongono nei confronti del Contraente quali autonomi titolari ciascuno con riferimento alle proprie finalità del trattamento. In merito al trattamento di dati effettuato da SARA e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato, si richiama l'informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03.

La tessera ACI acquistata in abbinamento alla garanzia Assistenza ha il costo indicato nella scheda di polizza. L'incasso del predetto importo verrà fatto da SARA in nome e per conto di ACI.

CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI ACI**Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto**

Maggiorazione Indennizzi - Sulla garanzia Infortuni del Conducente in caso di sinistro sarà riconosciuta agli aventi diritto una maggiorazione pari al 10% della somma liquidabile ai sensi di polizza.